



ZES IONICA PUGLIA e BASILICATA Quadro Sinottico delle agevolazioni

Credito di Imposta per gli Investimenti nelle Aree ZES

Cos'è	È un incentivo destinato agli investimenti nelle Zone Economiche Speciali. La normativa è la stessa di quella relativa al credito di imposta nel Mezzogiorno, ma con alcune estensioni.
A chi si rivolge	Possono beneficiare dell'incentivo tutte le imprese che hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle Entrate l'autorizzazione alla fruizione del credito di imposta in relazione a progetti di investimento "iniziali" riguardanti l'acquisizione di beni strumentali nuovi in unità produttive ubicate nelle ZES.
Modalità di accesso	L'impresa presenta all'Agenzia delle Entrate apposita domanda di accesso. L'Agenzia, una volta effettuate le verifiche antimafia se previste, rilascia l'autorizzazione alla fruizione. L'impresa da questo momento può usare il credito a condizione che gli investimenti siano realizzati. Non rilevano i pagamenti ai fornitori.
Ente gestore	Ministero delle Imprese e del Made in Italy/Agenzia per la coesione territoriale
Fonte normativa	www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali
Stato incentivo	Attivo. Sportello aperto fino al 31 dicembre 2023.
L'incentivo	Si tratta di un credito di imposta del: <ul style="list-style-type: none">• 45% se si tratta di una micro e piccola impresa (30% in Abruzzo);• 35% se si tratta di una media impresa (20% in Abruzzo);• 25% se si tratta di una grande impresa (10% in Abruzzo).
Spese ammissibili:	<ul style="list-style-type: none">• acquisto, realizzazione o ristrutturazione di immobili;• acquisto del suolo aziendale;• macchinari, impianti, attrezzature (voci B.II.2, B.II.3 art. 2424 CC.) comprese le opere murarie accessorie;• software e tecnologie digitali. <p><i>Massimale investimento pari 100 milioni</i></p>



Riduzione dell'Ires del 50%

L'Agevolazione	<p>L'articolo 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha introdotto una specifica agevolazione fiscale per le aziende che investono nell'ambito delle menzionate Zone Economiche Speciali - ZES, istituite ai sensi del citato decreto legge n. 91 del 2017.</p> <p>In particolare, il comma 173 dell'articolo 1 citato, dispone che "Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (...) <i>l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi</i>". Ai sensi del successivo comma 174, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono:</p> <ul style="list-style-type: none">- mantenere la loro attività nelle ZES per almeno dieci anni;- conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni. <p>Il mancato rispetto di tali condizioni comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione di cui si è già usufruito. Le imprese beneficiarie, inoltre, ai fini della fruizione, non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento (comma 175). Infine, ai sensi del comma 176, l'agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.</p>
-----------------------	---